

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 21,00 presso la sede operativa della Sezione ANC di Caronno Pertusella (VA), sita in via Ludovico Ariosto n. 86, nel Comune di Caronno Pertusella (VA), nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 (distanziamento e utilizzo DPI), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **"Nucleo di Volontariato e P.C. ANC – Saronno – OdV"**, per discutere e deliberare in merito all' **adeguamento statutario** proposto da oltre un terzo degli aderenti.

Il Presidente, Sig. Giovanni Salafia, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Marco Lardini, che accetta.

Il Presidente, constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, degli associati di cui all'allegato elenco.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi dello Statuto vigente e illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

Premessa:

L'Associazione è stata costituita il 31.03.2005, come risulta dall'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di Saronno (VA) il 18.07.2005 al n. 2597.

In data 09.10.2019, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato la modifica dello Statuto ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore; registrazione effettuata all'Agenzia delle Entrate di Saronno (VA) il 16.10.2019 al n. 2682.

Proposta all'ordine del giorno odierno:

Modifica dell'Art. 1 dello Statuto, con riferimento alla denominazione dell'Associazione, da **"Nucleo di Volontariato e P.C. ANC – Saronno – OdV"**

a **"Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Insubria – OdV"**,
per brevità anche **"Nucleo Protezione Civile ANC Insubria – OdV"**

Trasferimento della sede legale da Saronno a Caronno Pertusella, con indicazione della nuova sede nell'Art. 3 dello Statuto in approvazione.

Dopo la lettura del testo del nuovo Statuto, si apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli Associati presenti, si propone di mettere in votazione quanto proposto.

Si accerta che, riguardo alle modifiche proposte, risultano:

favorevoli n. 18; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara, dunque, approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che dispone di conservare agli atti come **"Allegato A"** della presente deliberazione.

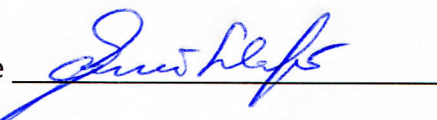
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente





Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo Volontariato e P.C. ANC - Saronno - ODV

Saronno (VA)



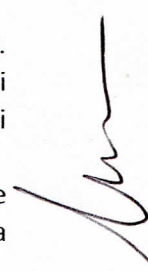
Soci partecipanti all'assemblea del giorno

venerdì 25 giugno 2021

Prog.	Grado/Tipo	Nominativo	Firma
1	S. Ten.	Bianco Pietro	
2	Simp.	Cozzi Giuseppe	
3	Car.	Dal Soglio Cristiano	
4	Lgt. C.S.	D'Elia Natalino Francesco Raffaele (DELEGA BIANCO)	
5	Simp.	Di Gioia Danilo (DELEGA LIPARI)	
6	Car.	Ferrario Gian Pietro	
7	Simp.	Garavaglia Massimo	
8	Simp.	Iaia Vincenzo	
9	Fam.	La Monica Francesco Paolo	
10	Car.	Lardini Marco	
11	Car.	Lipari Mario	
12	Simp.	Oliva Giuseppe	
13	Car.	Ria Fabio (DELEGA ROSSI)	
14	Simp.	Rossi Mario	
15	Simp.	Ruspi Roberto (DELEGA OLIVA)	
16	Ten.	Salafia Giovanni	
17	Car.	Salafia Paolo	
18	Simp.	Savatteri Franco (DELEGA LA MONICA)	
19	Fam.	Siviero Annalisa (DELEGA SALAFIA PAOLO)	

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata "**Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Insubria – OdV**", per brevità anche "**Nucleo Protezione Civile ANC Insubria – OdV**", qui di seguito detta "Associazione".
 2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "OdV" nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
 4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- 

Art. 2 – Principi

1. L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, L'Associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 22
 2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.
- 

Art. 3 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Caronno Pertusella (VA).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione, in Italia o all'estero.

Art. 4 – Durata

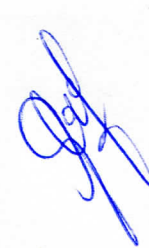
1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n° 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei Volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati:
 - a) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - e) Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
 - f) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale, mediante:
 - a) Iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione, mediante convegni, congressi, seminari sugli ambiti di intervento dell'Associazione;
 - b) Organizzazione di esercitazioni di Protezione Civile;
 - c) Formazione e qualificazione dei Volontari;
 - d) Antincendio boschivo e d'interfaccia;
 - e) Soccorso in caso di calamità naturali e assistenza alla popolazione;
 - f) Radio Telecomunicazioni;
 - g) Salvaguardia dei Beni Culturali e storici in emergenza e non;
 - h) Soccorso con Unità Cinofile;
 - i) Assistenza sanitaria di Primo Soccorso.

5. L'Associazione può, inoltre, svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 7. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti, aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
- 

Art. 6 – Aderenti

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione, con la loro opera, competenze e conoscenze.
 2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario, la compagine associativa dovrà essere integrata entro un anno.
 3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, a fronte di presentazione di domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
 4. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
 5. Tutti gli aderenti devono essere Soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione, presso una qualunque Sezione della stessa A.N.C..
 6. L'ammissione avviene dopo un periodo di prova, fissato dal Consiglio Direttivo e curato da incaricati della valutazione attitudinale dell'aspirante Socio.
 7. Il Consiglio Direttivo, al termine del periodo di prova, che non potrà superare i sei mesi, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.
 8. La quota annuale, a carico degli Associati, non è trasmissibile, né ripetibile, in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.
- 

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, inviata all'Associazione.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali, nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, l'attività di volontariato, per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso, per i Volontari associati, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo: L'attività svolta dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- Decesso;
- Perdita della qualità di Socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di Associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento, nonché delle delibere approvate dagli Organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna "brevi manu" oppure tramite

posta elettronica certificata (PEC); il destinatario del provvedimento potrà ricorrere, entro trenta giorni, all'Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo (eventuale)
 2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata di anni tre; per gli Associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
- 

Art. 10 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo Organo deliberante dell'Associazione.
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe, conferitegli da altri Associati.
 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di Controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante Socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- 

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre

L'Assemblea ha, inoltre, il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli Associati: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione: in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

6. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da cinque membri, scelti fra gli Associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare (Assemblea elettiva) seguivano nella graduatoria della votazione.
5. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
6. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
7. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo questi ultimi fra tutti i Soci. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando intervenga la maggioranza dei suoi membri.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
8. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

8. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
9. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Associati, a favore dei quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all'art. 6 comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente, in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare: aprire conti correnti bancari e postali; operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura, da qualsiasi Ufficio, Ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura. Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza, può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso, nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
- 

Art. 17 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali, nonché del libro degli Associati e del registro dei Volontari
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere aggiornati i libri contabili
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione

Art. 18 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017
 2. Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 3. L'Organo di Controllo:
 - a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. Il componente dell'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 

5. Egli può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli Associati
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 20 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs n. 117/2017, da:
 - a) Quote associative;
 - b) Erogazioni liberali di Associati e terzi;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) Contributi e apporti erogati da parte di Amministrazioni Pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Contributi di Organismi pubblici di Diritto Internazionale;
 - g) Rendite patrimoniali
 - h) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, cinque giorni prime della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 – Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'Associazione deve richiedere ed ottenere, da parte del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (Statuto) e sul proprio funzionamento (Regolamento).

La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore Provinciale, dall'Ispettore Regionale interessati.

Nelle more dell'approvazione, la OdV non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC:

1. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione, di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 23 – Rapporti con l'ANC

1. L'Associazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso l'Ispettore Regionale ANC ed il Delegato Regionale ANC.
2. L'Ispettore Regionale ANC ed il Delegato Regionale ANC possono:
 - Accedere ai locali dell'Associazione, previ accordi;
 - Verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Associazione;
 - Partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti ed alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - Richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
 - Richiedere la convocazione d'urgenza dell'Organo di Controllo.

Il Presidente dell'OdV deve comunicare le adesioni ricevute alle Sezioni di appartenenza dei Soci.

Art. 24 – Uso dell'uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC, da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva delle OdV riconosciute.
 2. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
 3. Nelle more dell'approvazione, di cui all'art. 22, gli aderenti alla OdV non possono indossare l'uniforme ANC.
 4. Il Presidente Nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme, che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
 5. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti.
 6. Gravi violazioni, da parte di singoli Soci, comportano il deferimento al Consiglio Direttivo.
- 

Art. 25 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione.

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 – commi 4, 5 e 6.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore, appartenente all'Associazione Nazionale Carabinieri.

Art. 26 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017. n. 117 (Codice del terzo settore) e. in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

